INSURANCE Daily

N. 2982 VENERDÌ 17 APRILE 2026

PRIMO PIANO

Ivass, le novità su DallBogg

L'Ivass ha fornito un nuovo aggiornamento sulla situazione di DallBogg, compagnia bulgara sottoposta dal primo luglio 2025 al divieto di stipulazione di nuovi contratti e di rinnovo di quelli esistenti nei territori degli altri paesi europei, inclusa l'Italia.

L'Autorità di vigilanza bulgara, il 2 aprile scorso, ha imposto alla DallBogg Life and health il divieto di concludere nuovi contratti assicurativi o di riassicurazione in tutti i rami assicurativi, di estendere la durata dei contratti conclusi e di ampliarne la copertura. La decisione, si legge in una nota dell'Ivass, "non pregiudica le polizze finora stipulate". Il nuovo provvedimento di divieto, in continuità con quelli precedentemente adottati il primo luglio 2025 e il primo ottobre 2025, "è finalizzato alla tutela degli interessi degli assicurati e alla salvaguardia della solvibilità dell'impresa e si fonda su violazioni della condotta di mercato e della normativa bulgara", sottolinea la nota dell'Ivass. Il divieto è soggetto a un'applicazione immediata e rimarrà in vigore fino all'eliminazione delle violazioni.

La DallBogg è operativa in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, prevalentemente nel ramo Rc auto e, in misura minore, nel ramo cauzioni. L'Ivass, che rimanda al sito dell'autorità di vigilanza bulgara per ulteriori dettagli, è comunque disponibile per assistere i consumatori italiani attraverso il proprio contact center, chiamando il numero verde 800.486661, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

Beniamino Musto

GLOSSARIO

Class Action

L'obiettivo dell'azione collettiva di risarcimento è quello di consentire a un gruppo di persone che avessero subito lo stesso danno da parte di un terzo di citare quest'ultimo in giudizio con un'unica causa, per ottenere il risarcimento voluto e la cessazione del comportamento illecito che ha determinato il danno. In questa seconda parte del Glossario approfondiamo l'iter del ricorso a questo strumento nell'ordinamento giuridico italiano

SECONDA PARTE

© Herm - Pixabay

Nella prima parte dell'articolo, uscito ieri, abbiamo ricordato che in Italia l'istituto della class action non ha storicamente avuto una particolare diffusione applicativa, anche per la particolare complessità delle regole procedurali che la governavano. La situazione è mutata significativamente a partire dal 2024 e, in seguito a una serie di riforme effettuate nel 2019 e nel 2023, abbiamo ora a disposizione due distinti strumenti di tutela di classe: l'azione di classe *generale* (articoli 840 e seguenti del *Codice di Procedura Civile*) e l'*azione rappresentativa dei consumatori* (articoli 140-ter e ss. del *Codice del Consumo*).

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEI MEMBRI DELLA CLASSE

L'azione processuale generale e quella "speciale", relativa all'azione rappresentativa dei consumatori, attribuiscono *legittimazione attiva propria alle organizzazioni e associazioni* in possesso di determinati requisiti e inserite negli appositi elenchi presenti presso il ministero della Giustizia (per l'azione di classe generale) e dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (per l'azione rappresentativa). Queste organizzazioni e associazioni non hanno più bisogno di raccogliere preventivamente il mandato dei soggetti lesi per poter promuovere l'azione di classe, e ciò facilita l'avvio dell'azione e lo rende più rapido.

Anche il *procedimento di adesione* dei componenti della classe è ormai più semplice rispetto al passato, perché non richiede l'assistenza di un avvocato, avviene interamente online (tramite l'apposito portale gestito dal ministero della Giustizia o sul sito dell'associazione che ha promosso l'azione) e può essere effettuato entro due distinte finestre temporali:

- la prima, in seguito alla pronuncia dell'ordinanza che dichiara ammissibile l'azione;
- la seconda, in seguito alla pronuncia della sentenza che accoglie nel merito l'azione.

Per bloccare azioni pretestuose e infondate, infatti, l'ammissibilità dell'a-

zione di classe deve essere valutata e confermata attraverso il cosiddetto rito sommario di cognizione: una procedura più snella e celere di quella esistente, che spetta alla sezione specializzata in materia di impresa, all'interno del tribunale ove ha sede la parte resistente.

Superato questo passaggio, ci si occupa del merito delle pretese presentate dalla classe.

INAMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE DI CLASSE E ADESIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI

La domanda, oltre a essere dichiarata inammissibile se manifestamente infondata, viene inoltre rigettata se:

- non vi fosse omogeneità dei diritti individuali che dovrebbero raggruppare i partecipanti alla classe (questo punto è essenziale, perché la consistenza della classe è il principio fondante di questo tipo di azione);
- vi fosse conflitto di interessi tra ricorrente e il resistente;
- il ricorrente non fosse in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei presentati e fatti valere in giudizio.

Una volta ammessa la domanda, il tribunale fisserà un termine perentorio, da 60 a 180 giorni, entro il quale i soggetti interessati potranno aderire all'azione.

Parliamo quindi di un sistema di tipo *opt in*, nel quale i soggetti accettano di partecipare alla classe, una volta che il procedimento è partito.

Come sappiamo, negli Stati Uniti è anche previsto un sistema di tipo *opt out*, nel quale tutti i soggetti che potrebbero partecipare alla classe sono considerati automaticamente inclusi nel procedimento, a meno che non decidano di porsi fuori da esso (*opting out*) per qualche ragione.

I procedimenti iniziati vengono pubblicizzati allo scopo di massimizzare la conoscibilità di quelli in corso ed eventualmente stimolare le adesioni dei soggetti lesi. È prevista la pubblicazione e la libera consultazione di tutti i procedimenti pendenti sul portale telematico gestito dal ministero della Giustizia.

Per quanto attiene alle azioni rappresentative dei consumatori, tale pubblicazione è prevista all'interno di un'apposita sezione del sito web del ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, ove vengono fornite tutte le informazioni in merito allo stato del procedimento.

Lo stesso accade sul sito web dell'associazione dei consumatori che avesse promosso l'azione di classe. I soggetti interessati possono facilmente aderire direttamente online, purché all'interno delle finestre temporali previste.

PROCEDURA NEL CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA CLASS ACTION

In caso di accoglimento dell'azione di classe, il tribunale accerterà la responsabilità e provvederà alla valutazione delle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente. Definirà i diritti individuali omogenei previsti e specificherà gli elementi necessari per partecipare alla classe, da parte dei soggetti che ne hanno diritto, stabilendo la documentazione che dovrà essere eventualmente prodotta per fornire la prova di tale titolarità.

Verrà quindi fissato un termine (da 60 a 150 giorni) per le ulteriori adesioni e nominato il giudice delegato per la procedura di adesione e il *rappresentante comune degli aderenti*. Quest'ultimo soggetto, nominato dal tribunale nella sentenza di accoglimento, ricopre un ruolo particolarmente importante, perché gestirà la fase esecutiva del procedimento, elaborando il progetto dei diritti individuali omogenei e negoziando eventuali accordi transattivi. Il compenso a lui dovuto

Insurance Connect

è su X

Seguici cliccando qui

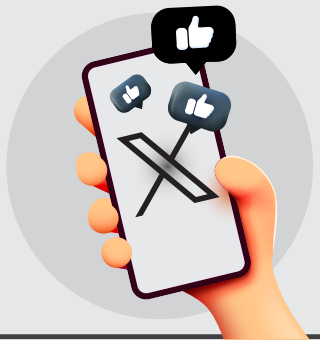

sarà definito dal giudice delegato nel decreto di condanna e sarà costituito da un importo variabile (in base al numero dei componenti della classe) e da un eventuale compenso spettante al difensore di cui lo stesso si fosse avvalso.

Verrà infine determinato l'importo che ciascun aderente dovrà versare, a titolo di fondo spese.

DIFFUSIONE DELLE AZIONI DI CLASSE, DOPO LA RIFORMA

I nuovi strumenti di tutela collettiva introdotti dalla riforma si sono riflessi in un crescente utilizzo di questo istituto giuridico. Il numero delle azioni introdotte in Italia è infatti progressivamente aumentato e, al 31 dicembre 2024, si contavano ben 67 class action, secondo quanto indicato sull'apposito sito del ministero. Questi numeri evidenziano la forte crescita di questa tipologia di contenzioso, con un sostanziale raddoppio, anno su anno, tra azioni di tipo compensativo o risarcitorio e azioni di tipo inibitorio.

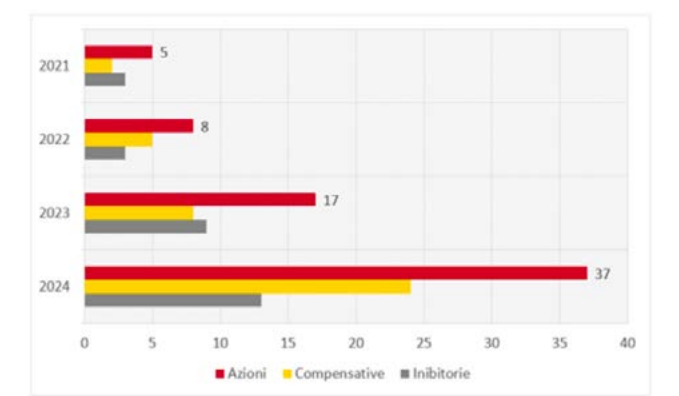

Class action introdotte in Italia (dati statistici al 31/12/2024, fonte: Mimit)

Sono state le banche e gli intermediari finanziari i soggetti più di frequente coinvolti in questa tipologia di contenzioso (due azioni nel 2022, tre azioni nel 2023 e 14 azioni nel 2024).

Per quanto attiene alle tematiche trattate, quelle a carattere consumeristico (come ad esempio quelle riguardanti clausole vessatorie e pratiche commerciali scorrette) hanno rappresentato la più comune materia del contendere.

Ricordiamo qui di seguito alcune tra le class action più note:

- **Autostrade per l'Italia**: azione promossa da migliaia di cittadini liguri, per le problematiche sorte in seguito al tragico crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
- **Dieselgate**: contro le case automobilistiche **Volkswagen** e **Fiat**, accusate di aver manipolato i dati delle emissioni.
- **Rai**: intrapresa da **Altroconsumo** per la sospensione dei programmi di approfondimento politico, contestando la violazione del contratto di servizio pubblico.
- Diverse azioni contro istituti come **Mps** e **Findomestic** per utilizzo di clausole vessatorie nei contratti.
- Diverse azioni nel settore telefonico/energia, per contratti non richiesti o tariffe ingannevoli, promosse da **Codacons** e Altroconsumo.
- **Miteni**: azione promossa da un gran numero di associazioni di cittadini veneti, in seguito all'inquinamento delle falde acquifere con Pfas.
- **Fwu Life Insurance Lux**: azione contro gli intermediari che avevano distribuito polizze della compagnia lussemburghese entrata in liquidazione e dichiarata insolvibile.

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL PIANO ASSICURATIVO

L'ampliamento dell'ambito applicativo dell'azione di classe a tutti gli illeciti contro i diritti individuali omogenei non può che comportare conseguenze sul piano economico, sociale e assicurativo. Queste azioni hanno grande risonanza a livello mediatico e ciò determina un aumento dell'attenzione del cittadino verso quei casi che potrebbero intaccare tali suoi diritti. La possibilità, inoltre, di accedere a queste azioni senza dover pagare di tasca propria somme cospicue, spinge gli interessati a ricorrere più facilmente alla legge e determina automaticamente un aumento del numero e dell'ammontare complessivo dei sinistri liquidati. Le statistiche dimostrano che anche le associazioni dei consumatori stanno servendosi sempre di più di questo strumento, e ciò indica che gli andamenti delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile, in particolare la Rc prodotti, si inaspriranno, man mano che le questioni inerenti alla sicurezza dei consumatori verranno poste all'interesse del pubblico.

Come si è detto, finora le azioni di classe non avevano catturato l'attenzione degli addetti ai lavori, per lo meno nel nostro paese, ma è oramai sotto gli occhi di tutti l'aumento dei casi dovuto all'introduzione della nuova normativa. Ciò non deve essere interpretato come un fatto squisitamente negativo, perché la spinta verso una maggiore attenzione sul piano della gestione del rischio non può che condurre ad una maggiore sicurezza dei prodotti e a un migliorato comportamento delle aziende che offrono servizi al pubblico. Il che, in fondo, coincide con lo scopo dichiarato di questo strumento giuridico.

Cinzia Altomare

La prima parte del Glossario è stata pubblicata su Insurance Daily di giovedì 16 aprile

INSURANCE Daily

N. 2982 VENERDÌ 17 APRILE 2026

Uno sguardo sul

Notizie tratte da Business Insurance, Commercial Risk, Global Risk Manager (London), WorkCompCentral, Asia Insurance Review e Middle East Insurance Review (Amman)
a cura della redazione

Cat nat, la proposta di Eiopa

Un fondo assicurativo e un meccanismo di garanzia basato sui prestiti per gestire meglio il rischio portato dalle catastrofi naturali nell'Unione Europea. È quanto propongono **Eiopa** e **Mes** in un recente *discussion paper*, in cui sottolineano la necessità di un nuovo modello di condivisione del rischio per prevenire, mitigare, gestire, ed eventualmente coprire in maniera più efficiente, i danni provocati da fenomeni come alluvioni, tempeste, siccità e incendi boschivi: stando infatti a quanto si legge nel documento, il 75% delle perdite provocate da catastrofi naturali nell'Unione Europea non risulta soggetto ad alcuna forma di copertura. La proposta, nel dettaglio, prevede innanzitutto l'istituzione di quello che il documento già battezza "European natural catastrophe insurance pool", ossia un fondo assicurativo da finanziare attraverso premi basati sul rischio e che, nelle previsioni delle due istituzioni, potrebbe consentire agli assicuratori di "usare il capitale in maniera più efficiente, ampliare le coperture e mantenere le tariffe accessibili per famiglie e imprese". La misura potrebbe inoltre garantire una maggiore diversificazione del business e, in questo modo, ridurrebbe la volatilità delle possibili perdite. A ciò si sommerebbe poi un meccanismo di garanzia basato sui prestiti che si attiverebbe in caso di eventi particolarmente devastanti che finirebbero per esaurire le risorse del fondo: pensato per essere fiscalmente neutrale, consentirebbe al settore di assorbire i costi degli indennizzi nel tempo senza dover ricorrere a fondi pubblici.

Israele, il mercato è solido

Il conflitto in Medio Oriente difficilmente potrà incidere sulle performance e sul merito di credito delle compagnie assicurative in Israele. Lo riferisce **S&P Global Ratings**, secondo cui le imprese del settore, grazie soprattutto ai solidi risultati conseguiti nel 2025, hanno tutte le capacità finanziarie per gestire la volatilità di mercato che si è registrata in questi primi mesi del 2026. A ciò si somma poi il programma lanciato dal governo israeliano per coprire i danni al patrimonio immobiliare direttamente correlati al conflitto, così come i sinistri sulle polizze vita dei militari impegnati nella guerra. In pratica, riferisce l'agenzia di rating, il mercato assicurativo in Israele non è esposto ai rischi principali del conflitto in corso in Medio Oriente. "Crediamo che il settore assicurativo israeliano sia entrato nel 2026 in una posizione di forza e che sia ben preparato a gestire le fluttuazioni di mercato, comprese quelle innescate da uno scenario geopolitico estremamente complicato", scrive l'agenzia di rating.

Del resto, ricorda S&P Global Ratings, il mercato ha messo a bilancio performance solide anche nel 2025 e nel 2024, quando era in corso il conflitto in Palestina. La posizione di capitale del settore ha potuto beneficiare dei robusti profitti di sottoscrizione che si sono registrati negli ultimi anni. E l'attuale scenario di aumento dei premi assicurativi, unito alla disciplina di sottoscrizione e ai migliorati processi di gestione sinistri, contribuirà a rafforzare ulteriormente la patrimonializzazione del mercato.

Aon, più capacità per i data center

Aon aumenta di un miliardo di dollari la capacità del suo programma assicurativo dedicato al mercato dei data center: la struttura, lanciata lo scorso luglio e battezzata *Data Center Lifecycle Insurance Program*, può contare ora su una disponibilità complessiva di 3,5 miliardi di dollari. Il programma, finora limitato soltanto alla fase di realizzazione, offre ora coperture assicurative anche per l'operatività di simile infrastrutture tecnologiche. "I data center sono diventati fondamentali per l'innovazione, la connettività e la crescita economica", ha affermato **Joe Peiser**, ceo del business *Risk Capital* di Aon. "Dato che simili asset crescono in dimensioni, complessità e importanza – ha proseguito – la resilienza del sistema deve essere garantita sin dall'inizio".

La piattaforma offre una copertura assicurativa multiramo progettata per tutelare proprietari, sviluppatori e investitori dai rischi di costruzione e operatività, così come quelli connessi al fenomeno del cyber risk.

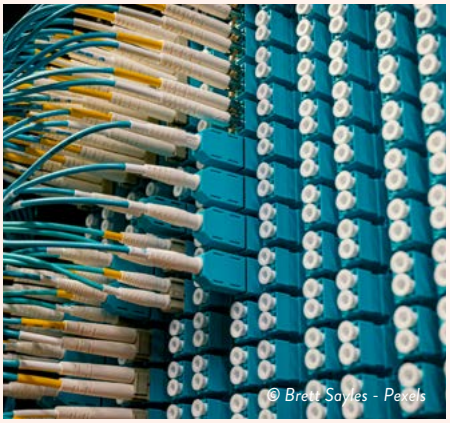
© Brett Sayles - Pexels

INSURANCE Daily

N. 2982 VENERDÌ 17 APRILE 2026

Hormuz, polizze da Korean Re

Korean Re sta valutando la possibilità di introdurre, in partnership con altre compagnie danni, una polizza per le navi mercantili costrette a cercare rotte alternative a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. L'iniziativa offrirebbe una risposta agli operatori del commercio marittimo che, a seguito delle tensioni militari fra Iran, Stati Uniti e Israele, sono al lavoro per inviare imbarcazioni a supporto delle navi rimaste bloccate nello stretto, recuperare il carico e portarlo a destinazione seguendo rotte diverse da quelle solitamente battute. Tutto ciò pone tuttavia la necessità di sottoscrivere una polizza sugli scafi delle imbarcazioni di supporto: proprio quello che Korean Re sta valutando di poter offrire al mercato. Nel dettaglio, la società starebbe raccogliendo al momento le richieste di copertura che arrivano dalle compagnie specializzate in polizze marittime.

"Dopo aver valutato la domanda di coperture per imbarcazioni che operano su rotte alternative, definiremo tariffe ragionevoli e lanceremo il prodotto", ha commentato un portavoce di Korean Re.

© Robert So - Pexels

Nis2, tutto ancora sulla carta

L'applicazione della direttiva europea *Nis2*, entrata in vigore nel 2024, è rimasta finora solo sulla carta. Appena il 16% delle imprese in Europa e Regno Unito, secondo una recente indagine di **CyberSmart**, è risultato infatti pienamente in linea con quanto stabilito dalla nuova disciplina sulla sicurezza informatica. L'11% delle aziende non sa nemmeno quello di cui si sta parlando. Eppure, nonostante questa piccola (ma rumorosa) minoranza, il rapporto evidenzia che il mercato non sta semplicemente ignorando la direttiva. Nel dettaglio, la ricerca sottolinea la presenza di limiti pratici e strutturali che stanno rendendo difficile l'applicazione della disciplina. Il 20% delle società intervistate ha sottolineato la presenza di vincoli di bilancio che limitano la capacità di effettuare investimenti per l'adeguamento alla direttiva. Per il 16% pesa la mancanza di linee guida chiare per l'implementazione delle misure, mentre l'11% lamenta l'assenza di competenze interne. A tutto ciò si somma poi anche quello che la ricerca definisce "regulatory fatigue", visto che per il 42% delle aziende ci sono "troppe normative da rispettare". "La nostra ricerca mostra che le la maggior parte delle imprese non sta ignorando la Nis2, ma sono bloccati nel tentativo di applicarla", ha commentato **Jamie Akhtar**, ceo e co-founder di CyberSmart. "Il problema – ha aggiunto – non è la motivazione: c'è un divario fra quello che la regolamentazione chiede e il supporto pratico che le imprese hanno a disposizione per seguirla".

AI per la sicurezza sul lavoro

CompScience ha annunciato di aver lanciato una piattaforma basata su un software di intelligenza artificiale per tutelare la sicurezza dei lavoratori. La soluzione è stata progettata con l'obiettivo dichiarato di aiutare chi lavora a identificare eventuali fonti di pericolo e prevenire possibili incidenti. La piattaforma, battezzata *Safe Work Plan*, si ispira al *National Safety Council's Serious Incident and Fatality Prevention Model*, un framework per l'identificazione proattiva di attività e situazioni ad alto rischio che possono causare lesioni gravi o decessi.

Nel dettaglio, la piattaforma consente ai lavoratori di utilizzare i propri smartphone per fotografare un cantiere e inserire una breve descrizione del lavoro che dovrà essere svolto: il sistema analizza l'immagine e identifica le attività, le condizioni ambientali e i possibili rischi, generando quello che viene definito un "risk score" e fornendo in pochi secondi alcune raccomandazioni sulle misure di sicurezza che possono essere adottate.

Insurance Connect

a partner of

BI BUSINESS INSURANCE

INSURANCE DAILY
Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it
Editore e redazione: Insurance Connect Srl – Via Montepulciano, 21 – 20124 Milano
T: 02.36768000 email: redazione@insuranceconnect.it
Per inserzioni pubblicitarie contattare: info@insuranceconnect.it
Supplemento al 17 aprile di www.insurancetrade.it – Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 – ISSN 2385-2577